



Prot. N° 67/22

ADRIANO CEVOLOTTO
VESCOVO DI PIACENZA-BOBBIO

Visto il can. 1281 § 2 del Codice di diritto canonico;

visti i cann. 1291 e 1295, relativi, rispettivamente, alle alienazioni e ai negozi che possono modificare lo stato patrimoniale delle persone giuridiche pubbliche, nonché il can. 1297, relativo alle locazioni, con le ulteriori determinazioni contenute nella delibera n. 38 e successive modifiche della Conferenza Episcopale Italiana; sentito il parere del Consiglio diocesano per gli affari economici in data 09.03.2022 ed il Collegio dei Consultori in data 08.03.2022 con il presente

DECRETO

stabilisco che sono da considerarsi atti di straordinaria amministrazione, per le persone giuridiche a me soggette:

ALIENAZIONI – ACQUISTI – ATTI SU IMMOBILI

1. l'alienazione di beni immobili di qualunque valore;
2. l'alienazione di beni mobili di valore superiore a € 10.000;
3. ogni disposizione pregiudizievole per il patrimonio, quali, ad esempio, la concessione di usufrutto, di uso, di abitazione, di comodato, di diritto di superficie, di servitù, di enfiteusi o affrancazione di enfiteusi, di ipoteca, di pegno o di fideiussione;
4. l'acquisto a titolo oneroso di immobili;
5. la mutazione della destinazione d'uso di immobili;
6. la stipula di contratti di locazione o cessione in uso a terzi a qualsiasi titolo di locali destinati all'uso strumentale per il raggiungimento dei fini istituzionali;
7. la stipula di contratti di locazione di immobili di qualsiasi valore;
8. l'esecuzione di lavori di costruzione di nuove strutture di qualunque valore;
9. l'esecuzione di lavori di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo o straordinaria manutenzione il cui valore superi € 30.000 (Iva compresa) oppure, ove tale valore sia inferiore, l'importo dei lavori (comprensivo di Iva) sia superiore al 20 % delle disponibilità liquide (cassa e banca) indicate nel bilancio di esercizio dell'anno precedente;

EREDITA' E LASCITI TESTAMENTARI

10. l'accettazione di donazioni, eredità e legati. Nel caso di donazioni in denaro, disposte e ricevute, che eccedono il modico valore, occorre un atto pubblico dinanzi al notaio;
11. la rinuncia a donazioni, eredità, legati e diritti in genere;

ATTI VARI


12. ogni atto relativo a beni immobili o mobili di interesse artistico, storico o culturale indipendentemente dal loro valore;
13. l'inizio, il subentro o la cessione di attività imprenditoriali o commerciali;
14. la costituzione o la partecipazione in società di qualunque tipo, cooperative consortili di qualsiasi genere, nonché la costituzione di associazione in partecipazione;
15. la costituzione di un ramo ETS;
16. a) la contrazione di debiti di qualsiasi tipo con istituti di credito, persone giuridiche, enti di fatto, persone fisiche;
b) la stipula di contratti bancari, gli investimenti/disinvestimenti finanziari comprese le deleghe e gli affidamenti;
c) la concessione di prestiti, anche tra parrocchie e anche se coinvolgono il parroco o enti;
17. l'assunzione di personale dipendente e la stipula di contratti per prestazioni non aventi carattere occasionale fatti salvi gli enti di gestione autonoma quali le scuole dell'infanzia, case di residenza per anziani;
18. l'introduzione di un giudizio avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali dello Stato o l'opposizione ad esse;
19. la stipula di convenzioni e atti d'intesa con enti pubblici e privati;
20. per le parrocchie, l'ospitalità permanente a qualsiasi persona non facente parte del clero parrocchiale, fatta eccezione per i familiari del clero e il personale di servizio;
21. la decisione di nuove voci di spesa rispetto a quelle indicate nel preventivo approvato dall'Ordinario Diocesano tali da determinare uno scostamento di oltre il 10 % sulle cifre;
22. la stipula di contratti assicurativi secondo quanto indicato nel codice di diritto canonico il quale al canone 1284 § 2 n. 1 prevede l'obbligo per i parroci o amministratori parrocchiali di stipulare contratti di assicurazione per tutelare il patrimonio.

Per porre validamente quanto sopra specificato, è necessaria l'autorizzazione scritta dell'Ordinario Diocesano. Si stabilisce che in mancanza dell'autorizzazione ne risponderà personalmente l'amministratore che non ha ottemperato.

Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegato il parere del Consiglio per gli affari economici dell'ente.

All'Istituto diocesano per il sostentamento del clero si applicano esclusivamente i summenzionati nn. 13, 14, 15, 17, 18. Qualora il valore del bene oggetto della disposizione o il valore per il quale l'Istituto si espone fosse superiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi del canone 1292 § 1, si applicano anche i nn. 3, 4, 8, 11, 16 a e il n. 10, limitatamente alle ipotesi in cui gli atti a titolo gratuito siano gravati da condizioni od oneri.

Piacenza, dal Palazzo vescovile, li 23 MAG. 2022


Don Maria Foggi
Cancelliere vescovile

